Statuto del Comitato Italiano Paralimpico

Adottato dal Commissario ad Acta con decreto del 26 giugno 2017
Approvato con DPCM del 7 agosto 2017;
Modificato dal Consiglio Nazionale il 29 maggio 2018 con atto deliberativo n. 9 approvato con DPCM dell'11 Luglio 2019
Modificato dal Consiglio Nazionale il 30 ottobre 2024 con atto deliberativo n. 49 approvato con DPCM del 29 Aprile 2025

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Definizione
Articolo 2 Finalità
Articolo 3 Statuto
Articolo 4 Organi del CIP

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE CENTRALE

Articolo 5 Consiglio Nazionale
Articolo 6 Giunta Nazionale
Articolo 7 Presidente CIP
Articolo 8 Segretario Generale
Articolo 9 Collegio dei Revisori dei Conti
Articolo 10 Vigilanza
Articolo 11 Convenzioni CIP/CONI
Articolo 12 Sistema di Giustizia Sportiva
Articolo 13 Collegio di Garanzia dello Sport Paralimpico
Articolo 14 Procura Generale dello Sport Paralimpico
Articolo 15 Tribunale Nazionale Antidoping Paralimpico (ABROGATO)
Articolo 16 Codice paralimpico di comportamento sportivo
Articolo 17 Commissione di Garanzia degli organi di giustizia, di controllo e di tutela dell'etica sportiva

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE DEL CIP

Articolo 18 Funzioni delle strutture territoriali
Articolo 19 Comitati Regionali
Articolo 20 Delegati Provinciali
Articolo 21 Risorse finanziarie
Articolo 22 Risorse umane sul territorio

TITOLO IV

FEDERAZIONI SPORTIVE PARALIMPICHE

Articolo 23 Ordinamento delle Federazioni Sportive Paralimpiche
Articolo 24 Statuti delle Federazioni Sportive Paralimpiche
Articolo 25 Requisiti per il riconoscimento delle Federazioni Sportive Paralimpiche
Articolo 26 Indirizzi e controlli sulle Federazioni Sportive Paralimpiche

TITOLO V

DISCIPLINE SPORTIVE PARALIMPICHE

Articolo 27 Ordinamento delle Discipline Sportive Paralimpiche
Articolo 28 Requisiti per il riconoscimento delle Discipline Sportive Paralimpiche
Articolo 29 Risorse Umane presso le FSP e DSP (ABROGATO)

TITOLO VI

ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA PARALIMPICA

Articolo 30 Ordinamento degli Enti di Promozione Sportiva Paralimpica
Articolo 31 Riconoscimento degli Enti di Promozione Sportiva Paralimpica
Articolo 32 FSNP, DSAP ed EPSP

TITOLO VII

SOCIETA' ED ASSOCIAZIONI

Articolo 33 Ordinamento e riconoscimento delle società ed associazioni sportive paralimpiche
Articolo 34 Associazioni Benemerite Paralimpiche

TITOLO VIII

ATLETI, TECNICI SPORTIVI ED UFFICIALI DI GARA

Articolo 35 Atleti
Articolo 36 Tecnici
Articolo 37 Ufficiali di gara

TITOLO IX

PROCEDIMENTI ELETTORALI

Articolo 38 Elezione di atleti e tecnici sportivi nel Consiglio Nazionale
Articolo 39 Elezione dei rappresentanti delle strutture territoriali CIP nel Consiglio Nazionale
Articolo 40 Elezione dei rappresentanti degli Enti di Promozione Sportiva Paralimpica nel Consiglio Nazionale
Articolo 41 Elezione dei rappresentanti delle DSP e DSAP nel Consiglio Nazionale
Articolo 42 Elezione del rappresentante delle Associazioni Benemerite Paralimpiche nel Consiglio Nazionale
Articolo 43 Convocazione delle Assemblee per l'elezione dei membri del Consiglio Nazionale
Articolo 44 Elezione del Presidente del CIP e dei componenti della Giunta Nazionale
Articolo 45 Organi delle FSP e FSNP, di DSP e DSAP

TITOLO X

PATRIMONIO, RISORSE UMANE, STRUMENTALI E FINANZIARIE

Articolo 46 Patrimonio
Articolo 47 Gestione finanziaria e Risorse Umane

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Definizione

1. Il Comitato Italiano Paralimpico, di seguito denominato "CIP" oppure Ente, è la Confederazione delle Federazioni Sportive Paralimpiche (di seguito denominate anche FSP) e delle Discipline Sportive Paralimpiche (di seguito denominate anche DSP) da esso riconosciute. Partecipano, altresì, al CIP le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate riconosciute dal CONI, di seguito anche denominate rispettivamente FSNP e DSAP, le cui attività paralimpiche siano state riconosciute dal CIP.

1. bis Per paralimpica deve intendersi qualsiasi attività sportiva praticata da persone disabili, a ogni livello e per olimpica qualsiasi attività sportiva praticata da atleti normodotati.

2. Il CIP, con personalità giuridica di diritto pubblico e sede in Roma, istituito e regolato dalla legge 7 agosto 2015, n. 124, art. 8, comma 1 lett. f) e dal d.lgs. n. 43 del 27 febbraio 2017, è autorità di disciplina, regolazione e gestione delle attività sportive paralimpiche afferenti tutte le tipologie di handicap.

3. Il CIP, dotato di autonomia organizzativa, regolamentare, amministrativa, contabile e di bilancio, è posto sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 19, lett. a) del decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, di seguito Autorità vigilante.

4. Il CIP si conforma ai principi dell'ordinamento sportivo paralimpico internazionale, Comitato Paralimpico Internazionale, di seguito denominato IPC espressi nell'*Handbook* paralimpico, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi emanati dallo stesso. Il CIP è affiliato all'IPC, presso cui ha la rappresentanza esclusiva, nonché ad altre organizzazioni internazionali paralimpiche da quest'ultimo riconosciute, fatta salva la diretta rappresentanza internazionale con gli organismi all'uopo preposti esercitata da ciascuna FSP, DSP, FSNP, DSAP.

Art. 2 – Finalità

1. Il CIP promuove disciplina regola e gestisce le attività sportive agonistiche ed amatoriali per persone disabili sul territorio nazionale, secondo criteri volti ad assicurare il diritto di partecipazione all'attività sportiva in condizioni di uguaglianza e pari opportunità e la tutela della salute degli atleti.

2. Il CIP si conforma ai principi dell'ordinamento sportivo paralimpico internazionale, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi emanati dal Comitato Paralimpico Internazionale, di seguito denominato IPC.

3. Il CIP incoraggia lo sviluppo dello sport di alto livello e dello sport per tutti, combatte ogni forma di discriminazione e di violenza nello sport e lotta contro l'uso di sostanze e pratiche vietate dall'IPC o dalle Federazioni Paralimpiche Internazionali. Promuove la parità di genere a tutti i livelli ed in ogni struttura favorendo l'inserimento delle donne nei ruoli di gestione e di responsabilità al proprio interno mediante le procedure elettorali.

4. Il CIP ha come missione istituzionale:

a) l'agonismo di alto livello e la preparazione degli atleti paralimpici delle diverse discipline e l'approntamento dei mezzi idonei per le Paralimpiadi e per tutte le altre manifestazioni sportive nazionali o competizioni internazionali paralimpiche;

b) la promozione della massima diffusione della pratica sportiva in condizioni di uguaglianza e pari opportunità al fine di rendere effettivo il diritto allo sport di tutti i soggetti, in ogni fascia di età e di popolazione, a qualunque livello e per qualsiasi tipologia di disabilità, con particolare riferimento allo sport giovanile paralimpico, tutelato fin dall'età pre-scolare, ferme le competenze delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano in materia;

c) il sostegno a tutte le Federazioni, Discipline Associate, Enti di Promozione e Associazioni Benemerite dallo stesso riconosciute;

d) l'impulso a progetti di promozione e avviamento alla pratica sportiva delle persone con disabilità sull'intero territorio nazionale nel comparto socio-sanitario, e della scuola, nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome. Il CIP è competente, in via diretta ed esclusiva, per la stipula di convenzioni con enti di

assistenza e/o previdenza, aziende ospedaliere, unità spinali, istituti scolastici, nonché per il riconoscimento delle società sportive o altre entità sportive quali Centri di Avviamento allo Sport Paralimpico (CASP);

e) l'adozione, anche d'intesa con la Sezione per la vigilanza e il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive del Comitato tecnico sanitario istituito ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. 28 marzo 2013, n. 44, di misure di prevenzione e repressione dell'uso di sostanze che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti paralimpici nelle attività sportive paralimpiche;

f) l'adozione e la promozione di iniziative contro ogni forma di discriminazione e di violenza nello sport.

5. Il CIP, anche d'intesa con il CONI, detta principi ed emana regolamenti in tema di tesseramento e utilizzazione degli atleti di provenienza estera al fine di promuovere la competitività delle squadre nazionali, di salvaguardare il patrimonio sportivo nazionale paralimpico e di tutelare i relativi vivai giovanili.

6. Il CIP garantisce giusti procedimenti per la soluzione delle controversie nell'ordinamento sportivo anche in armonia con il CONI e le Istituzioni Nazionali interessate.

7. Il CIP direttamente e attraverso le FSP, le DSP, le FSNP e le DSAP, cura le attività di formazione dei quadri tecnici e dirigenziali nonché le attività di ricerca applicata allo sport paralimpico, i rapporti con il MIM, il MUR e le Università.

8. Il CIP svolge i propri compiti e le proprie funzioni con autonomia e indipendenza di giudizio, scevro da ingerenze di natura politica, economica e religiosa, intrattenendo rapporti di collaborazione con le organizzazioni Internazionali, l'Unione Europea, le Regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali; collabora con le autorità pubbliche ai programmi di protezione e sostegno dello sport paralimpico e può presentare all'Autorità vigilante e per il suo tramite al Parlamento ed al Governo proposte ed osservazioni in ordine alla disciplina legislativa in materia di sport paralimpico.

Art. 3 – Statuto

Lo Statuto e le sue modifiche sono adottati a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Nazionale, su proposta della Giunta Nazionale, e sono approvate, entro 60 giorni dalla loro ricezione, con decreto dell'Autorità vigilante, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Lo Statuto dell'Ente disciplina le procedure per l'elezione del Presidente, della Giunta Nazionale e del Consiglio Nazionale, nonché l'organizzazione periferica del CIP.

Art. 4 – Organi del CIP

1. Sono organi del CIP:

a) il Consiglio Nazionale;

b) la Giunta Nazionale;

c) il Presidente;

d) il Segretario Generale;

e) il Collegio dei Revisori dei Conti.

2. Gli organi del CIP durano in carica quattro anni. I componenti che assumono le funzioni nel corso del quadriennio restano in carica fino alla scadenza dell'organo di appartenenza.
Il Presidente e gli altri componenti della Giunta Nazionale, ad eccezione di quelli di cui all'art. 6 comma 2 lett. e) non possono svolgere più di tre mandati.

Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai Presidenti ed ai membri degli organi direttivi delle Strutture Territoriali del CIP.

3. (ABROGATO)

4. I componenti degli organi del CIP, oltre ai requisiti specifici previsti dal presente Statuto, devono possedere i seguenti requisiti generali:

a) essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori a un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;

c) non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori a un anno, da parte delle FSP, delle DSP, delle FSNP, delle DSAP, degli EPP, EPSP o di organismi sportivi internazionali riconosciuti.

5. È ineleggibile chiunque abbia subito una sanzione superiore a un anno di squalifica a seguito della commissione di un illecito doloso posto in essere in violazione delle Norme Sportive Antidoping o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping della WADA. È, comunque, ineleggibile chiunque abbia subito una sanzione anche inferiore ad un anno di squalifica a seguito della commissione di un illecito doloso posto in essere in violazione delle Norme Sportive Antidoping o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping della WADA, nel caso in cui la sanzione sia inferiore ad un anno in conseguenza della riduzione per patteggiamento.

6. Gli emolumenti da corrispondere ai componenti degli organi devono essere determinati con decreto dell'Autorità Vigilante, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze su proposta del CIP sulla base delle vigenti norme in materia.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE CENTRALE

Art. 5 – Consiglio Nazionale

1. Il Consiglio Nazionale, quale massimo organo rappresentativo dello sport italiano paralimpico, opera per la promozione dell'intero movimento sportivo per persone disabili e per la diffusione dell'idea paralimpica, assicura l'attività necessaria per la preparazione paralimpica, disciplina e coordina l'attività sportiva nazionale paralimpica e armonizza l'azione delle FSP, delle DSP delle FSNP e delle DSAP;

2. Il Consiglio Nazionale è composto dai seguenti membri di diritto:

a) il Presidente del CIP, che lo presiede;

b) i Presidenti delle FSP e delle FSNP;

c) i membri italiani appartenenti all'esecutivo IPC.

3. Sono membri elettivi del Consiglio Nazionale:

a) atleti e tecnici sportivi in rappresentanza delle FSP, delle DSP, delle FSNP e delle DSAP a condizione che non abbiano subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva conseguenti all'utilizzo di sostanze che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive di riferimento ai sensi dell'art. 4 comma 5, eletti secondo quanto previsto dall'articolo 38 del presente Statuto;

b) tre membri in rappresentanza delle strutture territoriali regionali e tre membri in rappresentanza delle strutture territoriali provinciali, eletti secondo quanto previsto dall'art. 39 del presente Statuto;

c) due membri in rappresentanza degli Enti di Promozione Sportiva Paralimpica riconosciuti dal CIP, di cui uno in rappresentanza degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, la cui attività paralimpica sia riconosciuta dal CIP (di seguito individuati anche come EPSP) e uno in rappresentanza degli Enti di Promozione Sportiva Paralimpica (di seguito denominati anche EPP), eletti secondo quanto previsto dall'art. 40 del presente Statuto;

d) tre membri in rappresentanza delle DSP e delle DSAP, di cui uno in rappresentanza delle DSP, eletti secondo quanto previsto dall'art. 41 del presente Statuto;

e) un membro in rappresentanza delle Associazioni Benemerite Paralimpiche.

3-bis. I rappresentanti delle Federazioni di cui alla lettera b) del comma 2 e lettera a) del comma 3, individuati nell'ambito degli sport rientranti nel programma dei Giochi Paralimpici, devono costituire la maggioranza dei votanti nel Consiglio. Nel computo della suddetta maggioranza sono inclusi i rappresentanti degli atleti e dei tecnici sportivi provenienti dalle FSP e FSNP che gestiscono sport inseriti nel programma dei Giochi Paralimpici.

I Presidenti delle FSP hanno diritto a due voti, in quanto rappresentanti di enti che svolgono esclusivamente attività paralimpica. I Presidenti delle FSNP hanno diritto ad un voto.

4. Il Consiglio Nazionale:

a) adotta lo Statuto, le revisioni o modifiche statutarie, da sottoporre all'approvazione dell'Autorità vigilante che vi provvede nel termine di 60 gg dalla ricezione del documento, il Regolamento delle Strutture Territoriali e gli altri atti normativi di competenza, nonché i relativi atti di indirizzo interpretativo e applicativo, a maggioranza assoluta dei propri componenti e su proposta della Giunta Nazionale;

b) elegge il Presidente del CIP e i componenti della Giunta Nazionale in conformità a quanto previsto dal presente Statuto e delibera nei casi di loro decadenza e sostituzione;

c) stabilisce i principi fondamentali ai quali devono uniformarsi, allo scopo di ottenere il riconoscimento ai fini sportivi, gli statuti delle FSP, delle DSP, degli EPP, delle Associazioni Benemerite paralimpiche, delle associazioni e società sportive ed emana il Codice di Giustizia Sportiva che deve essere osservato dalle FSP e DSP;

d) delibera in ordine ai provvedimenti di riconoscimento, ai fini sportivi, delle FSP, delle DSP, degli EPP, delle Associazioni Benemerite paralimpiche, sulla base dei requisiti di cui al presente Statuto, tenendo conto a tal fine anche della rappresentanza e dell'inclusione della relativa attività sportiva nel programma dei Giochi Paralimpici, dell'eventuale riconoscimento dell'IPC, della tradizione sportiva della disciplina paralimpica;

e) delibera, altresì, in ordine ai provvedimenti di riconoscimento delle sole attività paralimpiche delle FSN in qualità di FSNP, delle DSA in qualità di DSAP e degli Enti di Promozione Sportiva già riconosciuti dal CONI in qualità di EPSP;

f) stabilisce, in armonia con i principi dell'ordinamento sportivo paralimpico internazionale e nell'ambito di ciascuna FSP – FSNP e delle DSP - DSAP, i criteri per la distinzione dell'attività sportiva paralimpica dilettantistica o comunque non professionistica da quella professionistica;

g) stabilisce i criteri e le modalità per l'esercizio dei controlli del CIP sulle FSP, sulle DSP nonché sugli EPP; stabilisce altresì, in conformità con la disciplina del CONI, i criteri e le modalità per l'esercizio dei controlli sulle FSNP, sulle DSAP e gli EPSP, limitatamente alle attività paralimpiche;

h) approva gli indirizzi generali sull'attività dell'Ente, il bilancio preventivo e il Bilancio Consuntivo, ferma restando l'approvazione di tali bilanci da parte dell'Autorità vigilante, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, entro il termine di sessanta giorni e ratifica le delibere della Giunta Nazionale relative alle variazioni di bilancio sottoposte;

i) delibera su proposta della Giunta Nazionale il commissariamento delle FSP e delle DSP in caso di gravi irregolarità nella gestione o di gravi violazioni nell'ordinamento sportivo paralimpico da parte degli organi direttivi, ovvero in caso di constatata impossibilità di funzionamento dei medesimi, o nel caso che non siano garantiti il regolare avvio e svolgimento delle competizioni sportive nazionali paralimpiche; delibera, altresì, su iniziativa della Giunta Nazionale, di proporre al CONI il commissariamento delle FSNP e delle DSAP, in caso di gravi irregolarità nella gestione dell'attività paralimpica o di gravi violazioni dell'ordinamento sportivo paralimpico da parte degli organi direttivi o nel caso in cui non siano garantiti il regolare avvio e svolgimento delle competizioni sportive nazionali paralimpiche;

j) esprime parere sulle questioni ad esso sottoposte dalla Giunta Nazionale;

k) (ABROGATO)

l) stabilisce i criteri generali in ordine alla regolamentazione del vincolo sportivo in armonia con le disposizioni di legge per gli atleti non professionisti e al tesseramento degli atleti di provenienza estera;

m) regolamenta le attività istituzionali in materia di giustizia sportiva e di doping, per quanto di competenza;

n) nomina, su proposta della Giunta Nazionale e con la maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto a voto, il Presidente ed i Componenti del Collegio di Garanzia dello Sport Paralimpico di cui all'art. 13 nonché il Procuratore Generale dello Sport Paralimpico di cui all'art. 14;

o) nomina, su proposta della Giunta Nazionale, il Garante del Codice paralimpico di comportamento sportivo e approva, su proposta della Giunta Nazionale e sentito il Garante, il Codice paralimpico di comportamento Sportivo;

p) nomina, su proposta della Giunta Nazionale, i 3 membri della Commissione di Garanzia degli Organi di Giustizia, di controllo e di tutela dell'etica sportiva paralimpica;

q) può nominare quale Presidente onorario una persona che si sia particolarmente distinta nel mondo dello sport paralimpico, tenendo conto delle modalità e dei criteri determinati dal Consiglio Nazionale stesso in armonia con le disposizioni del Comitato Internazionale Paralimpico sulla composizione dei Comitati Nazionali Paralimpici;

r) delibera il Regolamento delle Strutture Territoriali da sottoporre all'Autorità vigilante;

s) (ABROGATO)

t) delibera, su proposta della Giunta Nazionale, i principi e i criteri cui le FSP e le DSP devono attenersi per la formulazione del Regolamento di contabilità;

u) (ABROGATO)

v) svolge gli altri compiti previsti dalla legge e dal presente Statuto;

w) fermo restando quanto previsto dall'art. 9 comma 1, designa, su proposta della Giunta Nazionale, il componente CIP nel Collegio dei Revisori dei Conti;

x) per le attività di cui ai commi da m) a o) può stipulare apposite convenzioni con il CONI;

5. Alle sedute del Consiglio Nazionale partecipano, senza diritto di voto, il Segretario Generale ed i due Vice Presidenti della Giunta Nazionale.

Possono essere invitati a partecipare a singole sedute, senza diritto di voto, i componenti della Giunta Nazionale, i Presidenti italiani di Federazioni Internazionali di interesse paralimpico. Partecipa, altresì, senza diritto di voto il Presidente del CONI.

Alle sedute del Consiglio Nazionale assistono i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.

6. Il Consiglio Nazionale è convocato dal Presidente almeno due volte l'anno, per l'approvazione del Bilancio Preventivo e di quello Consuntivo, con i relativi adempimenti. È inoltre convocato ogni qualvolta il Presidente o la Giunta Nazionale lo ritenga necessario, ovvero, in seduta straordinaria, su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti del Consiglio stesso aventi diritto di voto entro quaranta giorni dalla richiesta; in tal caso l'ordine del giorno deve specificare le motivazioni contenute nella richiesta. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, è comunicato, anche per via telematica, almeno dieci giorni prima della riunione ordinaria ovvero almeno cinque giorni prima della riunione straordinaria, a tutti i componenti del Consiglio Nazionale e a coloro che hanno titolo per partecipare a singole sedute ai sensi del comma 5 del presente articolo, nonché ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.

7. Per la validità delle sedute del Consiglio Nazionale occorre la presenza della maggioranza dei voti esprimibili. Le proposte di deliberazione, eccetto i casi in cui si richiedano maggioranze qualificate, sono approvate a maggioranza dei voti presenti.

Le sedute possono essere tenute in presenza, in modalità a distanza, mediante mezzi di telecomunicazione o in modalità "mista", purché le metodologie e gli strumenti impiegati consentano di rispettare i principi fondamentali di trasparenza, tracciabilità e identificazione dei partecipanti e dei votanti, sicurezza, privacy e accessibilità. Nel rispetto di tali principi la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario della riunione onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

Art. 6 – Giunta Nazionale

1. La Giunta Nazionale esercita le funzioni di indirizzo generale dell'attività amministrativa e gestionale del CIP, definendone gli obiettivi ed i programmi e verificando la rispondenza dei risultati agli indirizzi impartiti. Esercita il controllo sulle Federazioni Sportive Paralimpiche e sulle Discipline Sportive Paralimpiche e,

attraverso di esse, sulle loro articolazioni interne, nonché sugli Enti di Promozione Sportiva Paralimpica.

2. La Giunta Nazionale è composta:

a) dal Presidente del CIP, che la presiede;

b) da dieci rappresentanti delle FSP e delle DSP, delle FSNP e DSAP;

c) da un rappresentante nazionale degli EPP e EPSP;

d) da due rappresentanti delle strutture territoriali del CIP di cui uno in rappresentanza dei Comitati Regionali e uno in rappresentanza dei Delegati provinciali;

e) dai membri italiani dell'IPC.

Tra i componenti di cui alla lettera b), almeno due sono eletti tra gli atleti e almeno uno è eletto tra i tecnici sportivi, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 38 del presente Statuto. I restanti sono eletti tra coloro che abbiano uno dei seguenti requisiti:

- Presidenti di FSP, di FSNP, di DSP o di DSAP, di cui almeno tre Presidenti di FSP o DSP. I Presidenti di FSP, di FSNP, di DSP o di DSAP non possono essere in numero complessivamente superiore a cinque;

- componenti in carica o ex componenti dell'organo direttivo del CIP, di una FSP, di una FSNP, di una DSP o di una DSAP.

3. Alle riunioni della Giunta Nazionale partecipano, senza diritto di voto, il Presidente del CONI ed il Segretario Generale del CIP.
Alle sedute della Giunta Nazionale assistono i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.

4. I componenti della Giunta Nazionale, qualora vengano a trovarsi in situazione di permanente conflitto di interessi, sono considerati incompatibili con la carica che rivestono, e debbono essere dichiarati decaduti. Nel caso il conflitto d'interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti, il soggetto interessato deve astenersi dal prendere parte alle une o agli altri.

5. La Giunta Nazionale:

a) formula la proposta di Statuto dell'Ente, nonché quelle di revisione o modifica dello stesso e le sottopone al Consiglio Nazionale per l'adozione;

b) definisce annualmente i criteri e i parametri fondamentali cui deve attenersi il contratto di servizio stipulato dal CIP, ai sensi dell'articolo 17 del d.lgs. n. 43 del 27 febbraio 2017, con particolare riferimento alla gestione delle risorse umane, con Sport e Salute S.p.A. (già CONI servizi S.p.A.) ai sensi del d.lgs. 43/2017 e della legge 30 dicembre 2018 n. 145 art. 1 comma 629; la delibera è trasmessa all'Autorità vigilante per l'approvazione;

c) fermo restando quanto previsto dalla lettera b), delibera sull'ordinamento e sull'organizzazione dei servizi e degli uffici del CIP;

d) adotta il Regolamento di amministrazione e contabilità, da sottoporre all'approvazione dell'Autorità vigilante, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze;

e) esercita i poteri di verifica sull'organizzazione generale dei servizi e degli uffici dell'ente, fermo restando quanto previsto alla lettera b) del presente comma;

f) delibera la proposta di bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio Nazionale entro il mese di ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento e approva le variazioni di bilancio da sottoporre all'approvazione del Consiglio Nazionale;

g) delibera il Bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio Nazionale entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di riferimento. Per particolari esigenze, a seguito di preventiva richiesta da presentare all'autorità vigilante, il termine di approvazione può essere prorogato al 30 giugno previa specifica delibera del Consiglio Nazionale;

h) esercita sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dal Consiglio Nazionale, il controllo sulle FSP in merito agli aspetti di rilevanza pubblicistica e, in particolare, in merito al regolare svolgimento delle competizioni, alla preparazione paralimpica, all'attività sportiva di alto livello ed all'utilizzazione dei contributi finanziari erogati e stabilisce i criteri per assegnare i contributi finanziari alle Federazioni stesse;

i) esercita, sulla base dei criteri e modalità stabilite dal Consiglio Nazionale, il potere di controllo sulle DSP e sugli EPP anche in merito all'utilizzazione dei contributi assegnati nonché, esclusivamente per l'attività paralimpica e di concerto con il CONI, sulle FSNP, sulle DSAP e sugli EPSP, in merito al regolare svolgimento delle competizioni paralimpiche, alla preparazione paralimpica, all'attività sportiva paralimpica di alto livello ed all'utilizzo dei contributi finanziari erogati.

Stabilisce, altresì, i criteri per assegnare i contributi finanziari alle Federazioni e Discipline stesse. Apposito regolamento stabilisce i criteri per l'assegnazione dei contributi agli EPP ed EPSP, sulla base di specifici progetti;

j) propone al Consiglio Nazionale il commissariamento delle FSP e DSP, in caso di accertate gravi irregolarità nella gestione o di gravi violazioni dell'ordinamento sportivo da parte degli organi direttivi ovvero in caso di constatata impossibilità di funzionamento dei medesimi o nel caso in cui non siano stati adottati, da parte delle Federazione Sportive Paralimpiche e Discipline Sportive Paralimpiche, gli adempimenti regolamentari al fine di garantire il regolare avvio o svolgimento delle competizioni sportive nazionali;

k) propone al Consiglio Nazionale la trasmissione al CONI della richiesta di commissariamento delle FSNP e delle DSAP, in caso di gravi irregolarità nella gestione dell'attività paralimpica o di gravi violazioni dell'ordinamento sportivo paralimpico da parte degli organi direttivi o nel caso in cui non siano garantiti il regolare avvio e svolgimento delle competizioni sportive nazionali paralimpiche;

l) nomina il Segretario Generale, che deve essere persona in possesso oltreché dei requisiti di cui all'art. 4, comma 4 del presente Statuto, anche dei requisiti tecnico-professionali che assicurino una specifica competenza nel campo dello sport paralimpico;

m) adotta i provvedimenti necessari e può proporre al Consiglio Nazionale la sospensione o la riduzione dei contributi e, nei casi più gravi, la revoca del riconoscimento sportivo paralimpico, alle Entità riconosciute, qualora attraverso atti in suo possesso o gli accertamenti svolti, riscontri irregolarità relative all'utilizzazione dei finanziamenti per attività o spese non attinenti alle finalità delle Entità stesse;

n) approva il bilancio di previsione con i connessi programmi di attività e il bilancio consuntivo delle FSP e delle DSP;

o) approva il prospetto annuale di spesa ed il rendiconto consuntivo delle attività paralimpiche delle FSNP e DSAP, nonché i documenti previsionali e consuntivi di spesa delle altre Entità riconosciute relativamente all'attività paralimpica svolta ed all'utilizzazione dei contributi ricevuti dal CIP;

p) esamina il bilancio di previsione e il conto consuntivo degli EPP nonché la relazione documentata relativa ai progetti promossi utilizzando i contributi ricevuti dal CIP;

q) formula proposte al Consiglio Nazionale in ordine ai provvedimenti di competenza;

r) nomina i Revisori dei Conti in rappresentanza del CIP nelle Federazioni Sportive Paralimpiche, nelle Discipline Sportive Paralimpiche;

s) elegge nel suo interno due Vice Presidenti, di cui uno con funzioni vicarie;

t) approva, ai fini sportivi, gli statuti, i regolamenti organici e i regolamenti di giustizia sportiva, attuativi degli Statuti delle Federazioni Sportive Paralimpiche e delle Discipline Sportive Paralimpiche valutandone la conformità alla legge, allo Statuto del CIP, ai principi fondamentali, agli indirizzi e ai criteri deliberati dal Consiglio Nazionale del CIP rinviandoli eventualmente, entro il termine di 90 giorni, alle Federazioni Sportive Paralimpiche ed alle Discipline Sportive Paralimpiche per le opportune modifiche.

Approva, ai fini sportivi, gli statuti degli EPP e delle Associazioni Benemerite Paralimpiche;

u) si pronuncia, previa acquisizione del parere del Collegio di Garanzia dello Sport Paralimpico sui ricorsi proposti avverso le deliberazioni delle FSP delle DSP delle FSNP e DSAP in tema di revoca o diniego dell'affiliazione di società sportive paralimpiche;

v) delibera sulle azioni e sulla resistenza in giudizio del CIP;

w) nomina commissioni e gruppi di studio e affida incarichi a esperti su materie attinenti allo sport e alle attività del CIP, determinandone la durata in carica e l'entità dei compensi nei limiti delle disposizioni di legge vigenti;

x) delibera il Commissariamento delle strutture territoriali in caso di gravi irregolarità nella gestione o di gravi o ripetute violazioni ovvero in caso di constatata impossibilità di funzionamento dei medesimi;

y) approva il Regolamento del Garante del Codice di Comportamento sportivo Paralimpico;

z) propone al Consiglio Nazionale l'approvazione del Codice di Comportamento Sportivo Paralimpico nonché la nomina del Garante del codice stesso;

aa) propone al Consiglio Nazionale la nomina del Presidente e dei Componenti del Collegio di Garanzia dello Sport Paralimpico, del Procuratore Generale dello Sport Paralimpico e dei 3 componenti della Commissione di Garanzia degli Organi di Giustizia, di controllo e di tutela dell'etica sportiva paralimpica;

bb) adotta in casi straordinari di necessità ed urgenza, con obbligo di sottoporle a ratifica nella prima riunione del Consiglio Nazionale, delibere di competenza del Consiglio Nazionale con esclusione di quelle inerenti all'esercizio delle funzioni di indirizzo e all'approvazione del Bilancio Preventivo e Consuntivo;

cc) delibera sulle materie non espressamente riservate al Consiglio Nazionale o al Presidente e svolge gli altri compiti previsti dalla legge e dal presente Statuto;

dd) propone al Consiglio l'approvazione del Regolamento relativo alla composizione ed al funzionamento della Commissione Nazionale Atleti;

ee) la Giunta Nazionale nomina - su eventuale richiesta delle varie Federazioni Sportive Paralimpiche che ne fossero interessate - un Commissario ad acta per procedere alle modifiche degli Statuti federali rese necessarie da norme di legge o delibere normative del CIP;

ff) individua, con delibera sottoposta all'approvazione dell'Autorità vigilante, i criteri generali dei procedimenti di giustizia sportiva, secondo i seguenti principi:

1) obbligo degli affiliati e tesserati, per la risoluzione delle controversie attinenti allo svolgimento dell'attività sportiva, di rivolgersi agli organi di giustizia federale;

2) previsione che i procedimenti in materia di giustizia sportiva rispettino i principi del contraddittorio tra le parti, del diritto di difesa, della terzietà e imparzialità degli organi giudicanti, della ragionevole durata, della motivazione e della impugnabilità delle decisioni;

3) razionalizzazione dei rapporti tra procedimenti di giustizia sportiva di competenza del CIP con quelli delle singole FSP, delle FSNP, delle DSP e delle DSAP, in accordo con il CONI.

6. La Giunta Nazionale è convocata dal Presidente, almeno 6 volte l'anno e comunque ogni altra volta che lo stesso Presidente ne ravvisi la necessità, ovvero quando ne facciano richiesta almeno cinque dei suoi componenti. L'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno è comunicato, anche per via telematica, almeno cinque giorni prima della riunione a tutti i componenti e a coloro che hanno titolo per partecipare, nonché al Collegio dei Revisori dei Conti; il termine di convocazione è ridotto a due giorni in caso di particolare urgenza.

7. Per la validità delle riunioni della Giunta Nazionale occorre la presenza della maggioranza dei componenti con diritto di voto. Le proposte sono approvate a maggioranza dei presenti con diritto di voto. È ammessa la possibilità che le riunioni

della Giunta Nazionale si tengano per teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario della riunione onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

8. Qualora per qualsiasi motivo venga a cessare dalla carica uno dei componenti della Giunta Nazionale, il Consiglio Nazionale provvede tempestivamente a sostituirlo, cooptando uno dei corrispondenti rappresentanti secondo l'ordine delle preferenze risultanti dalle votazioni espresse dal Consiglio Nazionale elettivo tenuto all'inizio del quadriennio paralimpico.

9. Qualora venga per qualsiasi motivo a cessare dalla carica la maggioranza dei rappresentanti delle Federazioni Sportive paralimpiche e delle Discipline Sportive Paralimpiche, eletti nella Giunta Nazionale, il Presidente convoca senza indugio il Consiglio Nazionale affinché proceda a nuove elezioni dei componenti della Giunta indicati nel precedente punto 2 lettera b) del presente articolo, secondo le procedure e gli intervalli temporali indicati all'art.44.

Art. 7 – Presidente del CIP

1. Il Presidente, eletto dal Consiglio Nazionale a norma dell'art. 44 del presente Statuto, è nominato con Decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi della legge n.14/1978:

a) ha la rappresentanza legale del CIP anche nell'ambito delle organizzazioni sportive paralimpiche internazionali;

b) svolge i compiti previsti dall'ordinamento sportivo paralimpico a livello nazionale ed internazionale;

c) convoca e presiede il Consiglio Nazionale e la Giunta Nazionale;

d) formula proposte alla Giunta Nazionale sui provvedimenti di competenza della stessa;

e) adotta nei casi di necessità ed urgenza i provvedimenti di competenza della Giunta Nazionale, con l'obbligo di sottoporli a ratifica nella prima riunione successiva alla loro adozione;

f) redige la relazione analitica al Bilancio Preventivo ed al Bilancio Consuntivo, rispettivamente sugli specifici obiettivi e programmi di attività e di spesa e sulla gestione particolare generale dell'esercizio interessato;

g) trasmette all'Autorità vigilante ed al MEF per l'approvazione, ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 43 del 27 febbraio 2017, le revisioni o modifiche dello Statuto adottate dal Consiglio Nazionale;

h) esercita le altre attribuzioni previste dalla legge e dal presente Statuto;

i) nomina, su proposta del Procuratore Generale dello Sport Paralimpico, eventuali Procuratori Nazionali dello Sport Paralimpico, ai sensi del presente Statuto.

j) provvede, entro il 31 dicembre dell'anno in cui si sono svolti i Giochi Paralimpici estivi, a convocare il Consiglio Nazionale elettivo, ai sensi di quanto previsto all'art. 44 del presente Statuto.

2. Per concorrere alla elezione di Presidente del CIP, oltre ai requisiti previsti dall'art. 4, comma 4 del presente Statuto, occorre avere esperienza e competenza nel campo della disabilità in generale e in materia di disabilità sportiva in particolare, essere stati tesserati, per almeno 4 anni, al CIP o alla FISD oppure essere o essere stati tesserati per almeno 4 anni ad una FSP, DSP, ad una FSNP, ad una DSAP ed essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) aver ricoperto la carica di Presidente o Vicepresidente o Consigliere Nazionale del CIP o di Presidente o Vice Presidente della FISD o di una FSP o DSP o di una FSNP o di DSAP o di membro della Giunta Nazionale del CIP o di una struttura territoriale del CIP;

b) essere stato un atleta paralimpico partecipante ai Giochi Paralimpici o a Campionati del Mondo o d'Europa.

3. In caso di assenza, impedimento o dimissioni, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente Vicario della Giunta Nazionale. In caso di impedimento non temporaneo o di dimissioni, il Vice Presidente vicario convoca senza indugio il Consiglio Nazionale affinché proceda alla elezione del Presidente secondo le procedure e gli intervalli temporali indicati all'art 44.

4. La carica di Presidente del CIP è incompatibile con altre cariche sportive in seno alle FSP, alle DSP, alle FSNP ed alle DSAP, nonché con ogni altra carica centrale e territoriale del CIP e societaria.

Art. 8 - Segretario Generale

1. Il Segretario Generale è nominato dalla Giunta Nazionale tra soggetti in possesso di adeguati requisiti tecnico – professionali ed elevata e comprovata qualificazione professionale rispetto al ruolo ed agli obiettivi da conseguire, nonché esperienza in materia di disabilità sportiva.

2. Il Segretario Generale svolge i seguenti compiti:

a) provvede alla gestione amministrativa dell'ente in base agli indirizzi generali della Giunta Nazionale e cura l'organizzazione generale dei servizi e degli uffici nonché del relativo personale, per la funzionalità dell'Ente anche per l'attuazione e la verifica, sulla base delle direttive della Giunta Nazionale, di quanto stabilito dal contratto di servizio di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43;

b) attua, per quanto di propria competenza, le deliberazioni del Consiglio Nazionale e della Giunta Nazionale;

c) partecipa senza diritto di voto alle sedute della Giunta Nazionale e del Consiglio Nazionale svolgendo le funzioni di Segretario e curando la tenuta dei relativi verbali;

d) presiede al controllo sull'attuazione della normativa vigente in materia di anticorruzione;

e) predispone il bilancio di previsione e consuntivo dell'Ente;

f) espleta i compiti ad esso affidati dall'ordinamento sportivo paralimpico internazionale ed esercita le altre attribuzioni previste dal d.lgs. del 27 febbraio 2017, n. 43 e dallo Statuto.

3. Il Segretario Generale risponde alla Giunta Nazionale del funzionamento complessivo della struttura, assicura il coordinamento dell'azione amministrativa e vigila sull'efficienza e sull'efficacia dei servizi e degli uffici.

L'incarico di Segretario Generale può essere revocato per grave e persistente inosservanza delle disposizioni di legge e di regolamento, per gravi irregolarità amministrative, per omissione nell'esercizio delle funzioni, per grave inosservanza delle direttive impartite dalla Giunta Nazionale, nonché per il mancato raggiungimento degli obiettivi.

4. Fermo restando quanto previsto dal d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 in materia di incompatibilità ed inconferibilità, la carica di Segretario Generale è incompatibile con

quella di componente del Consiglio Nazionale e con quella di componente degli organi delle FSP, delle FSNP, delle DSP, delle DSAP, degli EPP e degli EPSP.

Art. 9 - Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato, ogni quattro anni, con decreto dell'Autorità vigilante ed è composto di tre membri, dei quali uno, con funzioni di Presidente, in rappresentanza dell'Autorità vigilante, uno in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze, il terzo designato dal Consiglio Nazionale dell'Ente su proposta della Giunta Nazionale e scelto tra iscritti al Registro dei Revisori Legali o tra persone in possesso di specifica professionalità.

Il Collegio:

a) effettua il riscontro della gestione dell'Ente ed accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili;

b) vigila sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti in materia amministrativa e contabile;

c) esamina i bilanci consuntivi e preventivi e predispone le relative relazioni di accompagnamento;

d) effettua le verifiche di cassa, dei valori, dei titoli.

2. Le deliberazioni adottate dal Consiglio Nazionale e dalla Giunta Nazionale devono essere trasmesse al Collegio dei Revisori per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1.

3. I Revisori assistono alle riunioni del Consiglio Nazionale e della Giunta Nazionale in presenza o a distanza, mediante mezzi di telecomunicazione, in tale caso purché le metodologie e gli strumenti impiegati consentano di rispettare i principi fondamentali di trasparenza, tracciabilità e identificazione dei partecipanti, sicurezza, privacy e accessibilità.

Art. 10 - Vigilanza

1. L'Autorità vigilante esercita i propri poteri nel rispetto del principio di autonomia dell'ordinamento sportivo paralimpico e delle disposizioni di cui agli artt. 1 e 2 del d.l.

19 agosto 2003, n. 220 convertito con modificazioni dalla legge 17 ottobre 2003, n. 280.

2. Nell'ambito delle sue competenze l'Autorità vigilante può disporre lo scioglimento della Giunta Nazionale e la revoca del Presidente del CIP per grave e persistente inosservanza delle disposizioni di legge e di regolamento, per gravi irregolarità amministrative, per omissione nell'esercizio delle funzioni, per gravi deficienze amministrative tali da compromettere il normale funzionamento dell'Ente, ovvero per impossibilità di funzionamento degli Organi dell'Ente. In tali casi l'Autorità vigilante nomina un Commissario Straordinario fino alla ricostituzione degli Organi dell'Ente da effettuarsi entro il termine di 4 mesi.

3. I provvedimenti adottati dagli Organi del CIP, concernenti indirizzo e controllo relativi all'attuazione dei compiti attribuiti al Comitato dalla normativa vigente e, in particolare dall'art. 2 del d.lgs. n. 43 del 27/2/2017, diventano esecutivi qualora l'Autorità vigilante non formuli motivati rilievi entro 20 giorni dalla ricezione degli atti.

Art. 11 - Convenzioni CIP/CONI

Il CIP può stipulare convenzioni con il CONI per la gestione comune di attività istituzionali, anche in materia di prevenzione e repressione del doping ed in materia di giustizia sportiva.

Art. 12 - Sistema di Giustizia Sportiva

1. Sono istituiti presso il CIP, in piena autonomia e indipendenza, il Collegio di Garanzia dello Sport Paralimpico e la Procura Generale dello Sport Paralimpico.

2. La disciplina prevista per gli Organi di Giustizia si applica integralmente alle FSP, alle DSP e, per la sola attività paralimpica, alle FSNP e alle DSAP; quando previsto dai rispettivi Statuti si applica, altresì, agli EPP ed agli EPSP, per questi ultimi con riferimento all'attività paralimpica.

Art. 13 - Collegio di Garanzia dello Sport Paralimpico

1. È istituito presso il CIP, in posizione di autonomia e indipendenza, il Collegio di Garanzia dello Sport Paralimpico, organo di ultimo grado della giustizia sportiva, cui

è demandata la cognizione delle controversie decise in via definitiva in ambito federale, ad esclusione di quelle in materia di doping e di quelle che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a novanta giorni o pecuniarie fino a 10.000 euro.

2. È ammesso ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport Paralimpico avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell'ambito dell'ordinamento sportivo paralimpico emesse dagli organi di giustizia federale esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti.

3. Quando il Collegio di Garanzia dello Sport Paralimpico riforma la decisione impugnata decide, in tutto o in parte, la controversia, oppure la rinvia all'organo di giustizia federale competente che, in diversa composizione, dovrà pronunciarsi definitivamente entro sessanta giorni applicando il principio di diritto dichiarato dalla Corte. In tal caso non è ammesso nuovo ricorso salvo che per la violazione del principio di diritto.

4. Il Collegio di Garanzia dello Sport Paralimpico è costituito in sezioni e composto da un Presidente, da Presidenti di sezione e da consiglieri. Le sezioni sono investite di competenza diversificata per materia, sulla base di quanto stabilito dal Regolamento di cui al comma 8 del presente articolo.

5. Il Collegio di Garanzia dello Sport Paralimpico svolge anche funzioni consultive per il CIP e, su richiesta presentata per il tramite del CIP, per le singole Federazioni Sportive Paralimpiche e, per la sola attività paralimpica, per le FSNP. Per lo svolgimento delle funzioni consultive, il Regolamento di cui al comma 8 assicura adeguate forme di distinzione e separazione dagli organi cui sono attribuite le funzioni giudiziali.

6. Il Presidente e i Componenti del Collegio di Garanzia dello Sport Paralimpico sono scelti tra soggetti esperti di diritto sportivo, tra i professori ordinari in materie giuridiche, gli avvocati abilitati all'esercizio della professione dinanzi alle magistrature superiori, gli avvocati dello Stato, i magistrati in servizio o a riposo.

7. Il Presidente e i Componenti del Collegio di Garanzia dello Sport Paralimpico sono eletti dal Consiglio Nazionale del CIP, su proposta della Giunta del CIP, ai sensi dell'art. 5 comma 4 lett. n). Il curriculum vitae e i titoli sono pubblicati sul sito internet del CIP. Il Presidente e i componenti del Collegio di Garanzia dello Sport Paralimpico durano in carica quattro anni e sono rinnovabili per due soli mandati consecutivi.

All'atto della nomina, il Presidente e i componenti del Collegio di Garanzia dello Sport Paralimpico sottoscrivono una dichiarazione con la quale si impegnano ad esercitare il mandato con obiettività e indipendenza, senza conflitti di interesse e con l'obbligo della riservatezza.

8. Le regole di organizzazione e di funzionamento del Collegio di Garanzia del CIP sono stabilite da un apposito Regolamento di organizzazione e funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport Paralimpico approvato dal Consiglio Nazionale del CIP a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

9. Per lo svolgimento delle sue funzioni, il Collegio di Garanzia dello Sport Paralimpico si avvale di uffici e di personale messi a disposizione da Sport e Salute S.p.A. secondo le modalità stabilite nell'ambito del contratto di servizio di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43.

Art. 14 - Procura Generale dello Sport Paralimpico

1. Allo scopo di tutelare la legalità dell'ordinamento sportivo, è istituita, presso il CIP, in posizione di autonomia e indipendenza, la Procura Generale dello Sport paralimpico con il compito di coordinare e vigilare le attività inquirenti e requirenti svolte dalle procure federali.

2. Il Capo della Procura federale deve inviare alla Procura Generale dello Sport Paralimpico una relazione periodica, nei termini e con le modalità previste dal Regolamento di cui al comma 8, sull'attività della procura federale e su tutti i procedimenti pendenti, sia in fase di indagine, sia in fase dibattimentale.

3. Il capo della Procura federale deve avvisare la Procura Generale dello Sport Paralimpico di ogni notizia di illecito sportivo ricevuta, dell'avvio dell'azione disciplinare, della conclusione delle indagini, della richiesta di proroga, del deferimento di tesserati e affiliati e dell'intenzione di procedere all'archiviazione. La Procura Generale dello Sport Paralimpico, anche su segnalazione di singoli tesserati e affiliati, può invitare il capo della procura federale ad aprire un fascicolo di indagine su uno o più fatti specifici.

4. Nei casi di avvenuto superamento dei termini per la conclusione delle indagini, oppure di richiesta di proroga degli stessi, la Procura Generale dello Sport Paralimpico può avocare, con provvedimento motivato, l'attività inquirente non ancora conclusa. Il

potere di avocazione può essere altresì esercitato nei casi in cui emerga un'omissione di attività di indagine tale da pregiudicare l'azione disciplinare e nei casi in cui l'intenzione di procedere all'archiviazione sia ritenuta irragionevole.

5. In tutti i casi in cui la Procura Generale dello Sport Paralimpico abbia disposto l'avocazione dell'attività di indagine, il Procuratore Generale dello Sport Paralimpico applica alla Procura federale uno dei Procuratori Nazionali dello Sport Paralimpico di cui al comma 7 ai fini dell'esercizio della relativa attività inquirente e requirente, anche in sede dibattimentale. L'applicazione dura fino alla conclusione dei gradi di giustizia sportiva relativi al caso oggetto dell'azione inquirente avocata.

6. Il Procuratore Generale dello Sport Paralimpico è scelto tra i professori ordinari in materie giuridiche, gli avvocati abilitati all'esercizio della professione dinanzi alle magistrature superiori, gli avvocati dello Stato, i magistrati ordinari e amministrativi in servizio o a riposo, gli alti ufficiali delle forze di polizia, in servizio o a riposo. Il Procuratore Generale dello Sport Paralimpico è eletto dal Consiglio Nazionale del CIP, su proposta della Giunta del CIP, ai sensi dell'art. 5 comma 4 lett. n). Il curriculum vitae e i titoli sono pubblicati sul sito internet del CIP. Il Procuratore Generale dello Sport Paralimpico dura in carica quattro anni ed è rinnovabile per due soli mandati consecutivi.

7. La Procura Generale dello Sport Paralimpico è composta, oltre che dal Procuratore Generale dello Sport Paralimpico, da uno o più Procuratori Nazionali dello Sport Paralimpico nominati dal Presidente del CIP, su proposta del Procuratore Generale dello Sport Paralimpico, in numero non superiore a tre, tra i professori e i ricercatori in materie giuridiche, gli avvocati e i dottori commercialisti con almeno cinque anni di iscrizione all'ordine o tre anni di servizio nell'ambito degli organi di giustizia sportiva, gli avvocati dello Stato, i magistrati in servizio o a riposo, i funzionari delle forze di polizia, in servizio o a riposo.

8. Le regole di organizzazione e di funzionamento della Procura Generale dello Sport Paralimpico sono stabilite da un apposito Regolamento approvato dal Consiglio Nazionale del CIP a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

9. Per lo svolgimento delle sue funzioni, la Procura Generale dello Sport Paralimpico si avvale di uffici e di personale messi a disposizione da Sport e Salute S.p.A., secondo le modalità stabilite nell'ambito del contratto di servizio di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43.

Art. 15 - Tribunale Nazionale Antidoping Paralimpico

(ABROGATO)

Art. 16 - Codice paralimpico di comportamento sportivo

1. Il Codice paralimpico di comportamento sportivo (d'ora in poi "Codice") definisce i doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva sulla base dei principi e delle prassi riconosciute nell'ordinamento, delle Entità riconosciute solo dal CIP.

2. Il Codice è approvato dal Consiglio Nazionale, su proposta della Giunta Nazionale, sentito il Garante del Codice di comportamento sportivo paralimpico.

3. I tesserati alle Entità riconosciute solo dal CIP in qualità di atleti, tecnici, dirigenti, ufficiali di gara, e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo paralimpico, in eventuali altre qualifiche diverse da quelle predette, comprese quelle di socio cui è riferibile direttamente o indirettamente il controllo delle società sportive, sono tenuti all'osservanza del Codice. Sono, altresì, tenuti all'osservanza del Codice i componenti degli organi centrali e periferici del CIP.

4. È istituito presso il CIP il Garante del Codice paralimpico di comportamento sportivo, nominato per sei anni ai sensi dell'art. 5 comma 4 lett. o), su proposta della Giunta Nazionale del CIP, per la sua notoria autonomia e indipendenza, tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria e amministrative, i professori universitari di ruolo o a riposo in materie giuridiche e gli avvocati dello Stato. Può essere confermato per una sola volta per ulteriori quattro anni. Il Garante si avvale delle risorse umane messe a disposizione dall'Ente.

5. Il Garante segnala ai competenti organi degli Enti di appartenenza i casi di sospetta violazione del Codice, ai fini dell'eventuale giudizio disciplinare. Nel caso in cui si debba procedere nei confronti di componenti di organi centrali o periferici del CIP, il Garante emette una decisione, nel rispetto del diritto al contraddittorio, in conformità a un regolamento emanato dalla Giunta Nazionale del CIP.

Art. 17 - Commissione di Garanzia degli organi di giustizia, di controllo e di tutela dell'etica sportiva paralimpica

1. Al fine di rafforzare i caratteri di terzietà, autonomia e indipendenza degli organi di giustizia, di controllo e di tutela dell'etica sportiva del CIP, è istituita una Commissione

di Garanzia con il compito di indicare alla Giunta Nazionale i nominativi dei membri che dovranno essere nominati negli organi di giustizia, di controllo e di tutela dell'etica sportiva paralimpica operanti in posizione di autonomia e di indipendenza presso il CIP, affinché la Giunta stessa formuli le relative proposte al Consiglio Nazionale.

2. La Commissione è composta da tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente, nominati ai sensi dell'art. 5 comma 4 lett. p), su proposta della Giunta Nazionale del CIP, tra i magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni superiori ordinaria e amministrativa, i professori universitari di prima fascia, anche a riposo, e gli avvocati dello Stato con almeno quindici anni di anzianità. La Commissione opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione. I componenti della Commissione durano in carica sei anni e possono essere confermati una sola volta per ulteriori quattro anni.

3. La Commissione:

a) formula pareri e proposte alla Giunta Nazionale in materia di organizzazione e funzionamento degli organi di giustizia, di controllo e di tutela dell'etica sportiva paralimpica operanti in posizione di autonomia e di indipendenza presso il CIP;

b) indica alla Giunta Nazionale una lista di nominativi per i componenti degli organi di giustizia, di controllo e di tutela dell'etica sportiva operanti in posizione di autonomia e di indipendenza presso il CIP.

4. In alternativa alla costituzione della Commissione Federale di garanzia di cui all'art. 4 dei Principi di Giustizia Sportiva CIP e all'art. 5 del Codice di Giustizia Sportiva CIP e per l'esercizio delle relative funzioni, le FSP e le DSP possono decidere di avvalersi della Commissione di garanzia degli organi di giustizia, di controllo e di tutela dell'etica sportiva paralimpica.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE DEL CIP

Art. 18 – Funzioni delle strutture territoriali

1. L'organizzazione territoriale del CIP è costituita da:

a) Comitati regionali;

b) Delegati provinciali.

2. In armonia con i principi e gli indirizzi fissati dagli organi centrali del CIP, i Comitati regionali direttamente e tramite i delegati provinciali, esercitano la rappresentanza politica dell'Ente nel territorio di competenza; cooperano con gli organi centrali per le azioni svolte da questi ultimi sul territorio; promuovono e curano, nell'ambito delle loro competenze, i rapporti con le strutture territoriali delle FSP, delle DSP, delle FSNP, DSAP e di tutte le altre Entità riconosciute dal CIP, nonché con le strutture territoriali del CONI e dell'INAIL, con le Amministrazioni pubbliche, statali e territoriali e con ogni altro organismo competente in materia sportiva e propongono forme di partecipazione dei rappresentanti degli Enti territoriali alla programmazione sportiva paralimpica; curano, nel rispetto delle competenze, l'organizzazione ed il potenziamento dello sport paralimpico, nonché la promozione della diffusione della pratica sportiva paralimpica.

3. In caso di gravi irregolarità nella gestione o di gravi o ripetute violazioni dell'ordinamento da parte delle strutture territoriali, ovvero in caso di constatata impossibilità di funzionamento delle medesime, la Giunta Nazionale ne delibera il commissariamento.

4. La Giunta Nazionale può istituire Scuole dello sport, sia a livello nazionale che territoriale, definendone i compiti nel rispetto delle competenze delle FSP, DSP, FSNP e DSAP in materia o avvalendosi delle scuole dello sport del CONI mediante apposite convenzioni.

Art. 19 – Comitati Regionali

1. In ogni Regione è istituito un Comitato regionale, i cui organi sono:

a) il Presidente;

b) la Giunta regionale, la cui composizione è demandata al Regolamento delle Strutture Territoriali da sottoporre all'Autorità vigilante ai sensi dell'art. 5 comma 4 lett. r;

c) il Consiglio regionale.

2. Il Consiglio regionale è composto:

a) dal Presidente che lo presiede;

b) dai Presidenti o Delegati delle strutture regionali delle FSP, FSNP;

c) da due rappresentanti degli atleti e uno dei tecnici sportivi;

d) da due rappresentanti delle DSP e DSAP di cui almeno uno sia rappresentante di DSP.

Il Presidente è eletto a maggioranza assoluta dei voti totali dei membri del Consiglio Regionale.

2 bis. Gli organi territoriali del CIP durano in carica quattro anni. I componenti che assumono le funzioni nel corso del quadriennio restano in carica fino alla scadenza dell'organo di appartenenza.

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 4 comma 2 del presente Statuto.

3. Nelle Regioni con scarsa rappresentatività territoriale di FSP e FSNP la Giunta Nazionale del CIP può assumere diverse decisioni in merito all'istituzione ed al funzionamento degli Organi Regionali suddetti. La Giunta Nazionale può valutare, altresì, l'opportunità di nominare un delegato regionale.

4. Il Comitato regionale promuove ed attua iniziative a livello regionale per il perseguimento dei fini istituzionali, coordina l'attività dei Delegati provinciali CIP e vigila sull'andamento generale delle rispettive attività; a tal fine promuove la predisposizione di programmi di attività in cooperazione con i delegati medesimi, ne verifica le compatibilità finanziarie trasmettendo alla Giunta Nazionale una dettagliata relazione per l'assegnazione dei fondi finalizzati ai delegati provinciali che verranno assegnati, per il tramite dei Comitati regionali stessi cui i delegati provinciali dovranno rendere conto e controlla l'esecuzione dei relativi programmi.

5. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si rimanda al Regolamento delle Strutture territoriali in quanto compatibile.

Art. 20 – Delegati Provinciali

1. Il Presidente del Comitato Regionale nomina, in ogni provincia, un Delegato Provinciale sulla base di criteri e modalità indicati nel regolamento di cui al precedente art. 5 comma 4 lett. r), fatto salvo quanto previsto al punto 3.

2. Il Delegato provinciale ha il compito di assicurare i rapporti a livello locale con il territorio provinciale di riferimento, le varie istituzioni, i referenti provinciali delle FSP, DSP, FSNP e DSAP e di collaborare con le strutture provinciali del CONI, dell'INAIL e le amministrazioni locali per il perseguimento dei fini istituzionali del CIP.

3. Nelle province con scarsa rappresentatività territoriale di FSP e FSNP la Giunta Nazionale del CIP può assumere diverse decisioni in merito all'opportunità di nomina del Delegato Provinciale.

Art. 21 - Risorse finanziarie

1. Le risorse finanziarie per l'espletamento delle attività delle strutture territoriali del CIP sono costituite da:

a) le risorse attribuite dalla Giunta Nazionale per la realizzazione di specifici progetti aventi esclusiva rilevanza territoriale;

b) le risorse attribuite dalla Giunta Nazionale a copertura dei costi di funzionamento del Comitato Regionale (Presidente, Giunta Regionale, Delegati Provinciali);

c) le risorse attribuite dalla Giunta Nazionale derivanti da eventuali donazioni, lasciti o altre entrate specificamente finalizzate alle attività del singolo territorio;

d) le risorse derivanti da contributi degli Enti locali per specifici progetti aventi esclusiva rilevanza territoriale;

e) i proventi derivanti dalla gestione di beni siti nel territorio di competenza e rientranti nella loro disponibilità, nonché dalla erogazione o gestione di servizi.

Art. 22 - Risorse umane sul territorio

1. Tutte le cariche dell'organizzazione territoriale sono esercitate a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese.

2. I Comitati regionali, per l'attuazione dei fini istituzionali, si avvalgono dei servizi messi a disposizione dal CIP, anche attraverso il contratto di servizio annuale con Sport e Salute S.p.A.

TITOLO IV

FEDERAZIONI SPORTIVE PARALIMPICHE

Art. 23 - Ordinamento delle Federazioni Sportive Paralimpiche.

1. Le FSP e le DSP svolgono l'attività sportiva in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi dell'IPC, delle Federazioni Internazionali Paralimpiche e del CIP, anche in

considerazione della valenza pubblicistica di specifiche tipologie di attività individuate nello Statuto del CIP. Ad esse partecipano società ed associazioni sportive e, nei soli casi previsti dagli statuti delle FSP e delle DSP, in relazione alla particolare attività, anche singoli tesserati.

2. Le FSP e le DSP hanno natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato. Esse non perseguono fini di lucro e sono soggette, salvo quanto espressamente previsto dal d.lgs. del 27 febbraio 2017, n. 43, al codice civile e alle relative disposizioni di attuazione. Le FSNP e le DSAP devono attenersi, per la sola attività paralimpica, alle deliberazioni e agli indirizzi dell'IPC, delle Federazioni Internazionali Paralimpiche e del CIP.

3. Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo delle FSP e delle DSP sono approvati annualmente dall'organo di amministrazione federale e sono sottoposti all'approvazione della Giunta Nazionale del CIP. Nel caso di parere negativo dei Revisori dei Conti della Federazione o disciplina sportiva o nel caso di mancata approvazione da parte della Giunta Nazionale del CIP, dovrà essere convocata l'Assemblea delle società e associazioni per deliberare sull'approvazione del bilancio.

Tale documentazione costituisce elemento da tenere in considerazione per l'assegnazione relativa agli esercizi successivi. La Giunta Nazionale, qualora attraverso gli atti in suo possesso o gli accertamenti svolti riscontri irregolarità relative all'utilizzazione dei finanziamenti per attività o spese non attinenti alle finalità degli enti, adotta i provvedimenti necessari e può proporre al Consiglio Nazionale la sospensione o la riduzione dei contributi e, nei casi più gravi, la revoca del riconoscimento di cui all'art. 1 comma 1 del presente Statuto.

4. L'assemblea elettiva degli organi direttivi delle FSP e DSP provvede all'approvazione dei bilanci programmatici di indirizzo dell'organo di amministrazione, che saranno sottoposti alla verifica assembleare alla fine di ogni quadriennio o del mandato per i quali sono stati approvati.

5. Le FSP e DSP sono riconosciute, ai fini sportivi, dal Consiglio Nazionale.

6. Il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle nuove FSP e DSP è concesso a norma del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, previo riconoscimento, ai fini sportivi, da parte del Consiglio Nazionale.

Art 24 - Statuti delle Federazioni Sportive Paralimpiche

1. Le FSP, al pari di quanto disciplinato dal CONI per le FSN, sono rette da norme statutarie e regolamentari sulla base del principio di democrazia interna, del principio di partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque in condizioni di parità e in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale.

2. Gli Statuti delle Federazioni sportive paralimpiche devono rispettare i principi fondamentali emanati dal Consiglio Nazionale.

3. Gli Statuti delle Federazioni sportive paralimpiche stabiliscono le modalità per l'esercizio dell'elettorato attivo e passivo degli atleti e dei tecnici sportivi, in armonia con le raccomandazioni dell'IPC/CIO e con i principi fondamentali emanati dal Consiglio Nazionale del CIP.

4. Gli statuti prevedono le procedure per l'elezione del Presidente e dei membri degli organi direttivi, promuovendo le pari opportunità tra donne e uomini. Il Presidente ed i membri degli organi direttivi nazionali e territoriali restano in carica per un quadriennio paralimpico e possono svolgere più mandati nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 14 del d.lgs. 43/2017 e ss.mm.ii.

5. (ABROGATO)

6. (ABROGATO)

7. Negli organi direttivi nazionali deve essere garantita la presenza, in misura non inferiore al trenta per cento del totale dei loro componenti, di atleti e tecnici sportivi, dilettanti e professionisti, di cui almeno un atleta paralimpico, in attività o che siano stati tesserati per almeno due anni nell'ultimo decennio alla Federazione interessata ed in possesso dei requisiti stabiliti dagli statuti delle singole federazioni e discipline riconosciute. A tal fine lo statuto assicura forme di equa rappresentanza di atlete e atleti. Lo statuto può prevedere, altresì, la presenza degli ufficiali di gara negli organi direttivi.

8. Gli statuti definiscono i poteri di vigilanza e controllo esercitabili dalle FSP nei confronti delle articolazioni associative interne alla propria organizzazione.

9. La Giunta Nazionale, nell'approvare, ai fini sportivi, entro il termine di 90 giorni, gli statuti delle Federazioni sportive paralimpiche, ne valuta la conformità alla legge, allo Statuto del CIP ed ai Principi fondamentali emanati dal Consiglio Nazionale.

In caso di difformità, la Giunta Nazionale rinvia alle Federazioni, entro 90 giorni dal deposito in Segreteria Generale, lo statuto per le opportune modifiche, indicandone i criteri. Trascorso il periodo di 90 giorni senza tale rinvio, lo statuto federale si intende

approvato. Qualora le Federazioni sportive paralimpiche non modifichino lo statuto nel senso indicato, la Giunta Nazionale può nominare un Commissario ad acta, e nei casi più gravi, previa diffida, il Consiglio Nazionale può revocare il riconoscimento.

10. Su specifica richiesta, la Giunta Nazionale del CIP nomina Commissari ad acta nelle Federazioni sportive paralimpiche, per procedere alle modifiche degli Statuti Federali deliberate dai Consigli Federali e derivanti da norme di legge o delibere normative del CIP. Nella richiesta la Federazione interessata indica le ragioni che rendono il raggiungimento del quorum costitutivo o deliberativo dell'Assemblea straordinaria che dovrebbe essere convocata ad hoc particolarmente difficile ed oneroso. In ogni caso, la prima assemblea federale straordinaria validamente costituita può liberamente modificare le norme statutarie introdotte dal Commissario e deliberate dal Consiglio Federale, fermo restando il pieno rispetto dei vincoli derivanti da norme di legge o da delibere normative del CIP.

11. È demandata alla Giunta Nazionale la nomina di un Commissario ad acta per le modifiche agli Statuti Federali che si rendessero necessarie ai sensi dell'art. 14 comma 3 del d.lgs. 43/2017 per come aggiornato dalla legge 8/2018.

Art. 25 - Requisiti per il riconoscimento delle Federazioni Sportive Paralimpiche

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1 comma 1 del presente Statuto, il CIP riconosce le FSP che rispondono ai requisiti di:

a) svolgimento, nel territorio nazionale e sul piano internazionale, di una attività sportiva, ivi inclusa la partecipazione a competizioni e l'attuazione di programmi di formazione degli atleti e dei tecnici;

b) affiliazione ad una Federazione internazionale riconosciuta dall'IPC/CIO o altri Organismi Internazionali da essi riconosciuti, ove esistenti, e gestione dell'attività conformemente all'*Handbook* Paralimpico, alle regole IPC/CIO e della Federazione internazionale di appartenenza;

c) ordinamento statutario e regolamentare ispirato al principio di democrazia interna e di partecipazione all'attività sportiva da parte di donne e uomini in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità, nonché in conformità alle deliberazioni e agli indirizzi dell'IPC/CIO e del CIP.

2. Il CIP in presenza di tutti i requisiti previsti dal comma 1 riconosce una sola Federazione sportiva paralimpica per ciascuno sport, nel rispetto di quanto previsto

dagli organismi sportivi internazionali in considerazione delle tipologie di disabilità. Nel caso di concorso tra domande provenienti da più soggetti, il Consiglio Nazionale del CIP invita le parti interessate a costituire un soggetto federativo comune. Ove non si addivenga ad un accordo il Consiglio Nazionale del CIP promuove un'intesa volta alla costituzione di un unico soggetto federativo.

Ove non si addivenga all'intesa il Consiglio Nazionale del CIP può riconoscere la Federazione composta dai soli soggetti che vi hanno aderito.

In ogni caso il Consiglio Nazionale del CIP può riconoscere, in casi eccezionali e di comprovata e peculiare attività culturale e sportiva, anche Federazioni sportive paralimpiche non in possesso dei requisiti di cui al comma 1 lettere a) e b) del presente articolo.

3. Il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle Federazioni sportive paralimpiche che non siano già riconosciute dal CONI è concesso a norma del DPR 10 febbraio 2000, n. 361, previo riconoscimento, ai fini sportivi, da parte del Consiglio Nazionale.

4. In caso di sopravvenuta mancata corrispondenza dei requisiti di cui al precedente comma 1, da parte di una Federazione sportiva nazionale riconosciuta, il Consiglio Nazionale del CIP delibera la revoca del riconoscimento a suo tempo concesso.

5. Fermi restando i riconoscimenti già deliberati all'entrata in vigore della legge 7 agosto 2015 n. 124 e salvo quanto previsto dal comma 1 dell'art. 15 del d.lgs. n. 43 del 27 febbraio 2017, il CIP non può procedere al riconoscimento di FSP, DSP o altri Enti per attività paralimpiche che rientrino in quelle svolte da FSN e DSA.

Art. 26 - Indirizzi e controlli sulle Federazioni Sportive Paralimpiche

1. Ai sensi della legge 7 agosto 2015, n. 124 e del successivo d.lgs. 27 febbraio 2017 n. 43, oltre quelle il cui carattere pubblico è espressamente previsto dalla legge, hanno valenza pubblicistica esclusivamente le attività delle Federazioni Sportive Paralimpiche relative all'ammissione e all'affiliazione di società, di associazioni sportive e di singoli tesserati; alla revoca a qualsiasi titolo e alla modificazione dei provvedimenti di ammissione o di affiliazione; al controllo in ordine al regolare svolgimento delle competizioni e dei campionati sportivi professionistici; all'utilizzazione dei contributi pubblici; alla prevenzione e repressione del doping,

nonché le attività relative alla preparazione paralimpica e all'alto livello, alla formazione dei tecnici, all'utilizzazione e alla gestione degli impianti sportivi pubblici.

2. Nell'esercizio delle attività a valenza pubblicistica, di cui al comma 1, le FSP si conformano agli indirizzi e ai controlli del CIP ed operano secondo principi di imparzialità e trasparenza. La valenza pubblicistica dell'attività non modifica l'ordinario regime di diritto privato dei singoli atti e delle situazioni giuridiche soggettive connesse.

3. La Giunta Nazionale stabilisce i criteri e le procedure attraverso cui garantire la rispondenza delle determinazioni federali ai programmi del CIP relativamente alla competitività delle squadre nazionali, alla salvaguardia del patrimonio sportivo nazionale e della sua specifica identità, e all'esigenza di assicurare l'efficiente gestione interna.

4. La Giunta Nazionale, sulla base dei criteri e delle modalità stabilite dal Consiglio Nazionale, approva i bilanci delle FSP e stabilisce i contributi finanziari in favore delle stesse, eventualmente determinando specifici vincoli di destinazione, con particolare riguardo alla promozione dello sport paralimpico giovanile, alla preparazione paralimpica e all'attività paralimpica di alto livello.

5. La Giunta Nazionale vigila sul corretto funzionamento delle FSP. In caso di accertate gravi irregolarità nella gestione o di gravi violazioni dell'ordinamento sportivo da parte degli organi federali, o nel caso che non sia garantito il regolare avvio e svolgimento delle competizioni sportive paralimpiche, ovvero in caso di constatata impossibilità di funzionamento dei medesimi, si procede ai sensi dell'art. 6, comma 5 lett. j del presente Statuto.

TITOLO V

DISCIPLINE SPORTIVE PARALIMPICHE

Art. 27 – Ordinamento delle Discipline Sportive Paralimpiche

1. La Giunta Nazionale stabilisce l'erogazione di contributi in favore delle DSP, eventualmente determinando specifici vincoli di destinazione.

2. Gli statuti definiscono i poteri di vigilanza e controllo esercitabili dalla DSP nei confronti delle articolazioni associative interne alla propria organizzazione.

3. La Giunta Nazionale può istituire e regolamentare un organismo di coordinamento delle DSP.

4. Alle DSP e ai loro affiliati e tesserati, per quanto non previsto dal presente Titolo V e salvo espresse deroghe, si applicano tutte le norme del presente Statuto, dettate in riferimento all'ordinamento delle FSP.

Art. 28 – Requisiti per il riconoscimento delle Discipline Sportive Paralimpiche

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 1, del presente Statuto, il Consiglio Nazionale del CIP riconosce le DSP che rispondano ai requisiti di:

a) svolgimento sul territorio nazionale di attività sportiva, ivi inclusa la partecipazione a competizioni e l'attuazione di programmi di formazione degli atleti e dei tecnici;

b) tradizione sportiva e consistenza quantitativa del movimento sportivo e della struttura organizzativa;

c) ordinamento statutario e regolamentare ispirato al principio di democrazia interna e di partecipazione all'attività sportiva da parte di donne e uomini in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità, nonché conforme alle deliberazioni e agli indirizzi del CIP;

d) assenza di fini di lucro.

2. Il Consiglio Nazionale riconosce una sola DSP per ciascuno sport paralimpico per cui non sia già riconosciuta una FSP-FSNP e tenuto anche conto di quanto previsto dagli organismi sportivi internazionali in considerazione delle diverse tipologie di disabilità. Nel caso di concorso tra domande provenienti da più soggetti, il Consiglio Nazionale del CIP invita le parti interessate a costituire un soggetto federativo comune. Ove non si addivenga ad un accordo il Consiglio Nazionale del CIP promuove un'intesa volta alla costituzione di un unico soggetto federativo.

Ove non si addivenga all'intesa il Consiglio Nazionale del CIP può riconoscere la DSP composta dai soli soggetti che vi hanno aderito.

In ogni caso il Consiglio Nazionale del CIP può riconoscere, in casi eccezionali e di comprovata attività culturale e sportiva, anche Discipline Sportive Paralimpiche non in possesso dei requisiti di cui al comma 1 lettere a) e b) del presente articolo.

3. Il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle Discipline Sportive Paralimpiche che non siano già riconosciute dal CONI è concesso a norma

del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, previo riconoscimento, ai fini sportivi, da parte del Consiglio Nazionale.

Art. 29 - Risorse Umane presso le FSP e DSP

(ABROGATO)

TITOLO VI

ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA PARALIMPICA

Art. 30 – Ordinamento degli Enti di Promozione Sportiva Paralimpica

1. Sono Enti di Promozione Sportiva Paralimpica le associazioni riconosciute dal CIP, a livello nazionale, che hanno per fine istituzionale la promozione e la organizzazione di attività fisico-sportive integrate o esclusivamente per disabili, con finalità promozionali e formative e che svolgono le loro funzioni nel rispetto dei principi, delle regole e delle competenze del CIP, delle FSP, delle FSNP, delle DSP e delle DSAP.

2. Possono essere stipulate apposite convenzioni tra FSP, tra FSNP, tra DSP, tra DSAP e gli EPP per il miglior raggiungimento delle rispettive finalità.

3. Lo Statuto, in armonia con i principi fondamentali del CIP, stabilisce l'assenza di fini di lucro, garantisce l'osservanza del principio di democrazia interna, prevede le procedure per l'elezione del Presidente e dei membri degli organi direttivi, promuovendo le pari opportunità tra donne e uomini. Il Presidente ed i membri degli organi direttivi nazionali e territoriali restano in carica per quattro anni e possono svolgere più mandati nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 14 del d.lgs. 43/2017 e ss.mm.ii.

4. Gli EPP sono costituiti ai fini sportivi, da società e associazioni sportive e, ove previsto dai rispettivi statuti, anche da singoli tesserati.

5. La Giunta Nazionale, nell'approvare, ai fini sportivi, entro il termine di 90 giorni, lo Statuto degli EPP svolgenti esclusivamente o prevalentemente attività paralimpica, ne valuta la conformità alla legge, allo Statuto del CIP ed ai Principi fondamentali stabiliti dal Consiglio Nazionale. In caso di difformità la Giunta Nazionale rinvia agli Enti, entro 90 giorni, dal deposito in Segreteria Generale, lo Statuto per opportune

modifiche, indicandone i criteri. Trascorso il termine di 90 giorni senza tale rinvio, lo Statuto si intende approvato. Qualora gli EPP non modifichino lo Statuto nel senso indicato, la Giunta Nazionale può proporre al Consiglio Nazionale la sospensione di eventuali contributi e, nei casi più gravi, la revoca del riconoscimento.

6. Gli EPP sono sottoposti al controllo del CIP secondo i criteri e le modalità stabilite dal Consiglio Nazionale, dal presente Statuto e dalle altre direttive del CIP.

Art. 31 - Riconoscimento degli Enti di Promozione Sportiva Paralimpica

Gli EPP sono riconosciuti ai fini sportivi dal Consiglio Nazionale qualora rispondano ai seguenti requisiti:

a) essere associazione non riconosciuta o riconosciuta ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;

b) essere dotati di uno statuto conforme a quanto indicato all'articolo precedente;

c) avere una rappresentanza organizzata sufficientemente diffusa sul territorio nazionale;

d) aver svolto attività paralimpica con risultati comprovati nel campo della promozione sportiva da almeno quattro anni.

Art 32 - FSNP, DSAP ed EPSP

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, le FSN, le DSA e gli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI che svolgono attività paralimpica possono essere riconosciuti dal CIP. Il Consiglio Nazionale, nel termine di 6 mesi dalla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 43 del 27 febbraio 2017, emana un Regolamento che preveda i requisiti per il suddetto riconoscimento su istanza dei predetti Enti.

2. Le FSN, le DSA e gli Enti di Promozione riconosciuti ai sensi del comma 1 sono tenuti a presentare ogni anno alla Giunta Nazionale un preventivo finanziario ed un rendiconto finanziario consuntivo, nonché una relazione documentata, in ordine ai contributi ricevuti dal CIP, fatto salvo, per gli Enti di Promozione, quanto eventualmente stabilito dal regolamento di cui all'art. 6 comma 5 lett. i). Tale documentazione costituisce elemento da tenere in considerazione per l'assegnazione relativa agli esercizi successivi.

3. La Giunta Nazionale, qualora attraverso gli atti in suo possesso o gli accertamenti svolti, riscontri irregolarità relative all'utilizzazione dei finanziamenti per attività o spese non attinenti alle finalità degli enti, adotta i provvedimenti necessari e può proporre al Consiglio Nazionale la sospensione o la riduzione dei contributi e, nei casi più gravi, la revoca del riconoscimento di cui al comma 1.

TITOLO VII

SOCIETA' ED ASSOCIAZIONI

Art. 33 – Ordinamento e riconoscimento delle società ed associazioni sportive paralimpiche

1. Le società e le associazioni sportive svolgenti attività paralimpica, riconosciute ai sensi del d.lgs. 36/2021, fatti salvi i casi previsti dall'ordinamento non hanno scopo di lucro e sono rette da statuti e regolamenti interni ispirati al principio democratico e di pari opportunità, anche in conformità ai principi fondamentali emanati dal Consiglio Nazionale.

2. (ABROGATO)

3. Le società e le associazioni sportive possono stabilire la loro sede ai fini dell'ordinamento statale in ognuno degli Stati membri dell'Unione Europea, purché, ai fini del riconoscimento sportivo, la sede sportiva sia stabilita nel territorio italiano.

4. Le società e le associazioni sportive paralimpiche sono soggetti dell'ordinamento sportivo paralimpico e devono esercitare con lealtà sportiva le loro attività, osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive, nonché salvaguardando la funzione popolare, educativa, sociale e culturale dello sport paralimpico in particolare.

5. Le società e le associazioni sportive paralimpiche dilettantistiche sono iscritte nella sezione dedicata del Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RNASD), di cui al d.lgs. 39/2021.

Le società ed associazioni sportive dilettantistiche che svolgano attività olimpica e paralimpica devono essere iscritte nelle rispettive sezioni.

6. Le società ed associazioni sportive paralimpiche devono esercitare le loro attività nel rispetto del principio della solidarietà economica tra lo sport di alto livello e quello

di base, e devono assicurare ai giovani atleti una formazione educativa complementare alla formazione sportiva.

7. Le società ed associazioni sportive sono tenute a mettere a disposizione delle rispettive FSP, FSNP, DSP e DSAP gli atleti selezionati per far parte delle rappresentative nazionali italiane.

Art. 34 – Associazioni Benemerite Paralimpiche

1. Le associazioni nazionali che svolgono attività a vocazione sportiva di interesse paralimpico e di notevole rilievo possono essere riconosciute dal Consiglio Nazionale come Associazioni Benemerite Paralimpiche.

2. Sono a vocazione sportiva paralimpica quelle attività di ordine culturale scientifico o tecnico che propagandano e diffondono il valore dello sport paralimpico, realizzate anche attraverso iniziative ricreative e promozionali a vari livelli.

3. Gli statuti di tali associazioni devono essere in armonia con i principi fondamentali del CIP e, a tal fine, devono prevedere l'autonomia di bilancio e l'assenza dei fini di lucro e devono essere basati sui principi di democrazia interna e di pari opportunità.

4. Fatto salvo quanto disciplinato da apposito regolamento, da adottare a cura del Consiglio Nazionale, per il riconoscimento delle Associazioni che svolgono attività a vocazione sportiva già riconosciute come benemerite dal CONI, la Giunta Nazionale, nell'approvare, entro il termine di 90 giorni, lo Statuto delle Associazioni Benemerite Paralimpiche, ne valuta la conformità alla legge, allo Statuto del CIP ed ai principi fondamentali del Consiglio Nazionale. In caso di difformità la Giunta Nazionale rinvia alle Associazioni, entro novanta giorni dal deposito in Segreteria Generale, lo Statuto per le opportune modifiche, indicandone i criteri. Trascorso il periodo di 90 giorni senza tale rinvio, lo Statuto si intende approvato. Qualora le Associazioni benemerite paralimpiche non modifichino lo Statuto nel senso indicato, la Giunta Nazionale può proporre al Consiglio Nazionale, nei casi più gravi, la revoca del riconoscimento.

TITOLO VIII

ATLETI, TECNICI SPORTIVI ED UFFICIALI DI GARA

Art. 35 – Atleti

1. Gli atleti sono inquadrati presso le società e associazioni sportive riconosciute, tranne i casi particolari in cui sia consentito il tesseramento individuale alle Entità sportive paralimpiche.

2. Gli atleti sono soggetti dell'ordinamento sportivo e devono esercitare con lealtà sportiva le loro attività, osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive.

3. Gli atleti devono praticare lo sport in conformità alle norme e agli indirizzi dell'IPC/CIO, del CIP e della Federazione Sportiva Paralimpica di appartenenza; essi devono altresì rispettare le norme e gli indirizzi della competente Federazione internazionale, purché non in contrasto con le norme e gli indirizzi dell'IPC/CIO e del CIP.

4. Gli atleti selezionati per le rappresentative nazionali sono tenuti a rispondere alle convocazioni e a mettersi a disposizione della competente FSP, FSNP, DSP e DSAP, nonché ad onorare il ruolo rappresentativo ad essi conferito.

5. Ai sensi di quanto disposto dall'*Handbook* Paralimpico, è costituita presso il CIP la Commissione Nazionale Atleti. La sua composizione ed il relativo funzionamento vengono disciplinati da apposito regolamento approvato dal Consiglio Nazionale.

Art. 36 – Tecnici sportivi

1. I tecnici, inquadrati presso le società e le associazioni sportive paralimpiche riconosciute ai sensi del d.lgs. 36/2021 e successive modifiche ed integrazioni o comunque iscritti nei quadri tecnici federali, sono soggetti dell'ordinamento sportivo paralimpico e devono esercitare con lealtà sportiva le loro attività, osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive, tenendo conto in particolare della funzione sociale, educativa e culturale della loro attività.

2. I tecnici devono esercitare la loro attività in osservanza delle norme e degli indirizzi dell'IPC/CIO, del CIP e della FSP, FSNP, DSP e DSAP di appartenenza, osservando altresì le norme e gli indirizzi della competente Federazione Internazionale, purché non in contrasto con le norme e gli indirizzi dell'IPC/CIO e del CIP.

Art. 37 – Ufficiali di gara

1. Gli ufficiali di gara partecipano, nella qualifica loro attribuita dalla competente FSP, FSNP, DSP e DSAP o Ente di Promozione Sportiva Paralimpica e senza vincolo di subordinazione, allo svolgimento delle manifestazioni sportive per assicurarne la regolarità.

2. Le FSP, FSNP, DSP e DSAP e gli Enti di Promozione Sportiva Paralimpica, possono riconoscere gruppi o associazioni di ufficiali di gara.

3. Gli ufficiali di gara svolgono le proprie funzioni con lealtà sportiva, in osservanza dei principi di terzietà, imparzialità e indipendenza di giudizio.

TITOLO IX

PROCEDIMENTI ELETTORALI

Art. 38 - Elezione di atleti e tecnici sportivi nel Consiglio Nazionale

1. I componenti del Consiglio Nazionale in rappresentanza di atleti e tecnici sportivi in possesso dei requisiti generali indicati dall'art. 4, commi 2, 3 e 4 - sono eletti dagli atleti e dai tecnici componenti gli organi direttivi nazionali delle FSP, DSP, FSNP e DSAP

2. Gli atleti sono eletti tra coloro che hanno partecipato entro gli otto anni precedenti la data delle elezioni, ai Giochi Paralimpici, ovvero ai campionati mondiali o europei, ovvero ai massimi livelli di competizione internazionale e nazionale, individuati dal CIP con deliberazione del Consiglio Nazionale sentite le FSP, DSP, FSNP e DSAP.

Gli Atleti eletti devono essere in attività o essere stati tesserati per almeno due anni al CIP, a una FSP, DSP, FSNP e DSAP.

Ai sensi dell'art. 5 comma 5 del d.lgs. 43/2017 sono eletti almeno due atleti, anche non in attività, che hanno preso parte ai Giochi Paralimpici purché, alla data di svolgimento delle elezioni, non siano trascorsi più di otto anni dagli ultimi Giochi Paralimpici cui gli stessi abbiano partecipato.

La maggioranza degli atleti deve provenire da FSP, DSP, FSNP e DSAP che pratichino discipline rientranti nel programma paralimpico.

3. Sono eleggibili i tecnici sportivi che prestano o che hanno prestato attività paralimpica entro gli otto anni precedenti la data delle elezioni presso società sportive o presso FSP, DSP, FSNP e DSAP. I tecnici eletti devono essere in attività o essere stati tesserati per almeno 2 anni al CIP, ad una FSP, DSP, FSNP e DSAP.

4. Successivamente allo svolgimento delle assemblee elettive dei rappresentanti degli atleti e tecnici delle FSP, DSP, FSNP e DSAP, e comunque non oltre il 30 aprile dell'anno successivo alla celebrazione dei Giochi Paralimpici estivi, il consigliere più anziano di età per ciascuna delle due categorie convoca, senza indugio, l'assemblea elettorale rispettivamente degli atleti e dei tecnici. Nessuna FSP, DSP, FSNP e DSAP può essere rappresentata da un numero di consiglieri, tra atleti e tecnici, complessivamente superiore a quattro. Qualora i consiglieri atleti o i consiglieri tecnici di una FSP, DSP, FSNP e DSAP superino tale numero, questi eleggeranno una rappresentanza di quattro consiglieri.

5. L'assemblea dei componenti atleti degli organi direttivi nazionali delle FSP, DSP, FSNP e DSAP procede all'elezione dei propri rappresentanti in numero pari al venti per cento dei Presidenti delle FSP e FSNP. Possono essere espresse preferenze in numero massimo inferiore di una unità rispetto al numero dei componenti atleti da eleggere.

6. L'assemblea dei componenti tecnici degli organi direttivi nazionali FSP, DSP, FSNP e DSAP procede all'elezione dei propri rappresentanti in numero pari al dieci per cento dei Presidenti delle FSP e delle FSNP. Possono essere espresse preferenze in numero massimo inferiore di una unità rispetto al numero dei componenti tecnici da eleggere.

Art. 39 – Elezione dei rappresentanti delle strutture territoriali CIP nel Consiglio Nazionale

1. I tre membri in rappresentanza dei Comitati Regionali, uno per il Nord, uno per il Centro, uno per il Sud, sono eletti, ciascuno dalle Assemblee dei Presidenti dei Comitati Regionali, con il sistema della preferenza unica, per le aree rispettivamente:

NORD: Lombardia, Liguria, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Valle D'Aosta, Emilia Romagna, Provincia Autonoma di Trento e Provincia Autonoma di Bolzano

CENTRO: Lazio, Toscana, Marche, Umbria, Abruzzo e Molise

SUD: Campania, Calabria, Basilicata, Puglia, Sicilia e Sardegna

2. I tre membri in rappresentanza dei Delegati provinciali sono eletti ciascuno dalle Assemblee dei Delegati Provinciali per le suddette Aree Nord, Centro e Sud con il sistema della preferenza unica.

3. I requisiti di eleggibilità dei rappresentanti dei Comitati Regionali e dei Delegati provinciali, oltre a quelli previsti dall'art. 4, commi 2 e 4 dello Statuto del CIP, sono i seguenti:

- a livello regionale essere Presidenti in carica o ex Presidenti regionali del CIP o della FISD;
- a livello provinciale essere delegati provinciali o ex delegati provinciali o ex Presidenti di Comitati provinciali del CIP o della FISD.

Art. 40 – Elezione dei rappresentanti degli Enti di Promozione Sportiva Paralimpica nel Consiglio Nazionale

I due membri in rappresentanza degli Enti di Promozione Sportiva Paralimpica, di cui uno in rappresentanza degli EPP ed uno in rappresentanza degli EPSP sono eletti dall'Assemblea dei Presidenti, con il sistema della preferenza unica, fra i Presidenti ed i Vice Presidenti in carica degli EPP o EPSP stessi.

Art. 41 – Elezione dei rappresentanti delle DSP e DSAP nel Consiglio Nazionale

I tre membri in rappresentanza delle DSP e DSAP, di cui uno in rappresentanza delle DSP, sono eletti dall'Assemblea dei Presidenti, i quali possono esprimere al massimo due preferenze fra i Presidenti in carica delle DSP e DSAP.

Art. 42 - Elezioni del rappresentante delle Associazioni Benemerite Paralimpiche nel Consiglio Nazionale

Un membro in rappresentanza delle Associazioni Benemerite paralimpiche riconosciute dal CIP viene eletto dall'Assemblea dei Presidenti delle Associazioni Benemerite Paralimpiche con il sistema della preferenza unica fra i Presidenti ed i Vice Presidenti in carica delle stesse.

Art. 43 – Convocazione delle Assemblee per l'elezione dei membri del Consiglio Nazionale

1. Le Assemblee per l'elezione dei rappresentanti del Consiglio Nazionale sono indette dalla Giunta Nazionale e convocate, fatto salvo quanto previsto dall'art. 38 comma 4, dal Presidente del CIP, non oltre il 30 aprile successivo alla celebrazione dei Giochi Paralimpici estivi.

2. La convocazione delle Assemblee deve indicare un termine entro il quale deve essere presentata formale candidatura da parte di coloro che intendono partecipare all'elezione dei membri del Consiglio Nazionale.

Art. 44 – Elezione del Presidente del CIP e dei componenti della Giunta Nazionale

1. Il Consiglio Nazionale elettivo è convocato dal Presidente uscente entro il 31 dicembre dell'anno in cui si sono svolti i Giochi Paralimpici estivi, affinché proceda – nel corso dell'anno immediatamente successivo e, comunque entro e non oltre il 30 giugno, alla elezione contestuale del Presidente e dei componenti della Giunta Nazionale, oppure, in caso di candidatura di una città italiana per l'organizzazione di una successiva edizione dei Giochi Paralimpici, entro i 30 giorni successivi alla decisione di assegnazione del CIO/IPC.

2. Le candidature alle cariche di Presidente del CIP e di componente della Giunta Nazionale, devono essere depositate, almeno 20 giorni prima delle elezioni, presso la Segreteria Generale del CIP, che ne verifica la regolarità e ne assicura la più ampia pubblicità.

3. Il Presidente del CIP è eletto, nella prima votazione, a maggioranza assoluta dei voti e, nella seconda e nella terza votazione, a maggioranza assoluta dei voti presenti. Dalla quarta votazione è eletto il candidato che riporta il maggior numero di voti. Ciascun elettore potrà esprimere una preferenza per ogni scheda.

4. I dieci rappresentanti delle FSP, DSP, FSNP e delle DSAP nella Giunta Nazionale sono eletti con il sistema delle preferenze. Ciascun elettore potrà esprimere una sola preferenza per ogni scheda relativamente all'elezione degli atleti e dei tecnici, mentre potrà esprimere fino ad un massimo di 5 preferenze per scheda per l'elezione degli ulteriori 7 componenti della Giunta nazionale in rappresentanza delle FSP-FSNP-DSP e DSAP.

5. Per gli altri componenti della Giunta Nazionale ciascun elettore potrà esprimere una preferenza per ogni scheda.

6. I requisiti e i criteri di eleggibilità degli atleti e dei tecnici sono quelli previsti dall'articolo 4, commi 2 e 4 e dell'articolo 38 commi 2 e 3 del presente Statuto.

7. I requisiti di eleggibilità degli altri rappresentanti delle FSP e FSNP, o di DSP e DSAP oltre a quelli previsti dall'art. 4, commi 2 e 4 dello Statuto del CIP sono almeno uno dei seguenti:

a) essere Presidenti di FSP e FSNP, o di DSP e DSAP;

b) essere componenti in carica o ex componenti dell'organo direttivo del CIP, di una FSP, FSNP, o di DSP e DSAP.

Fra i componenti di Giunta Nazionale di cui alla precedente lettera a), almeno 3 sono Presidenti di FSP o DSP, ove possibile in base alle candidature. I Presidenti di FSP, di FSNP, di DSP o di DSAP non possono essere in numero complessivamente superiore a cinque.

8. I requisiti di eleggibilità dei due rappresentanti dei Comitati Regionali e dei Delegati provinciali, oltre a quelli previsti dall'art. 4, commi 2 e 4 dello Statuto del CIP, sono i seguenti:

- a livello regionale essere Presidenti in carica o ex Presidenti regionali CIP o FISD;
- a livello provinciale essere delegati provinciali o ex delegati provinciali o ex Presidenti di Comitati provinciali CIP o FISD.

9. Il requisito di eleggibilità del rappresentante degli Enti di Promozione Sportiva Paralimpica, oltre a quelli previsti dall'art. 4, commi 2 e 4 dello Statuto del CIP è il seguente: essere tesserato ad un Ente di Promozione Sportiva Paralimpica da almeno due anni.

Art. 45 – Organi delle FSP e FSNP, di DSP e DSAP

1. Le FSP e DSP sono rette da norme statutarie e regolamentari sulla base del principio di democrazia interna, del principio di partecipazione all'attività sportiva paralimpica da parte di chiunque in condizioni di parità e in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale.

2. Gli Statuti prevedono le procedure e i requisiti di eleggibilità del Presidente e dei membri degli organi direttivi che restano in carica per un quadriennio e possono essere riconfermati.

3. I Presidenti e i membri degli organi direttivi nazionali e territoriali possono svolgere più mandati nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 14 del d.lgs. 43/2017 e ss.mm.ii.

4. (ABROGATO)

5. Negli organi direttivi nazionali delle FSP e FSNP, di DSP e DSAP deve essere garantita la presenza, in misura non inferiore al trenta per cento del totale dei loro componenti, di atleti e tecnici sportivi, in attività o che siano stati tesserati, anche tramite le associazioni di categoria riconosciute, per almeno due anni nell'ultimo decennio, alla FSP, FSNP, DSP o DSAP interessata ed in possesso dei requisiti stabiliti dagli Statuti delle singole Federazioni e Discipline. A tal fine lo Statuto assicura forme di equa rappresentanza di atlete e atleti.

6. Lo Statuto può prevedere, altresì, la presenza degli ufficiali di gara negli organi direttivi.

7. Lo Statuto deve prevedere le modalità di deliberazione delle Assemblee federali elettive delle società affiliate e delle Assemblee elettive dei tesserati atleti e tecnici e, se previsto, degli ufficiali di gara.

TITOLO X

PATRIMONIO, RISORSE UMANE, STRUMENTALI E FINANZIARIE

Art. 46 – Patrimonio

Il CIP, le FSP e le DSP restano rispettivamente titolari dei beni immobili e mobili registrati loro appartenenti. Il CIP può concedere in uso alle FSP, alle FSNP, alle DSP ed alle DSAP beni di sua proprietà.

Art. 47 - Gestione finanziaria e Risorse Umane

1. Il Regolamento di Amministrazione e contabilità del CIP è ispirato a principi civilistici.

2. I bilanci sono approvati dall'Autorità Governativa competente in materia di sport, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il termine di sessanta giorni.

3. Il CIP succede nella titolarità dei beni mobili ed immobili nonché dei rapporti attivi e passivi già facenti capo al Comitato Italiano Paralimpico nell'ambito del CONI, fatta eccezione per quanto previsto al successivo comma 5, con decorrenza dalla stipula del primo contratto di servizio di cui al comma 4.

4. Il CIP si avvale delle risorse umane e strumentali di Sport e Salute S.p.A. (già CONI servizi S.p.A.). I rapporti, anche finanziari e di gestione delle risorse umane tra il CIP e Sport e Salute S.p.A. sono disciplinati da un contratto di servizio annuale, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43. Nell'ambito del suddetto contratto di servizio il CIP può delegare a Sport e Salute S.p.A. specifiche attività o servizi.

5. (ABROGATO)

Aggiornato al 30.10.2024